

N. R.G. 11755/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Attardo  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11755/2017** promossa da:

**CONDOMINIO** , con il patrocinio  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

**S.R.L.** , con il patrocinio dell'avv. e  
dell'avv. ; ,  
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come segue.

Per **CONDOMINIO**

*“In via preliminare: Ci si oppone all’eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l’opposizione si fonda su prova scritta ed è comunque di pronta soluzione.” Nel merito: “Dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 30020/16 del Tribunale di Milano (R.G. 60140/16) emesso il 9 di-cembre 2016 e notificato il 28 dicembre 2016, per insussistenza del credito azionato. In via istruttoria: Si chiede, occorrendo e senza inversione dell’onere della prova, di dare ingresso all’interrogatorio formale del*

pagina 1 di 5

*legale rappresentante dell'opposta e alla prova testimoniale sui dedotti capitoli di prova che si intendono qui di seguito ritrascritti e preceduti dalla locuzione Vero che. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali”*

Per S.R.L.

*“In via preliminare: Voglia il Giudice adito concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto Ing 30020/22016, R.G. 60140/2016 del Giudice del Tribunale di Milano, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;*

*Nel merito in via principale: Voglia il Giudice Adito, rigettare l'opposizione avversaria e le istanze (anche istruttorie) e domande tutte svolte nell'atto di citazione in opposizione, assolvere la convenuta opposta da qualsiasi domanda avanzata da controparte, e confermare il decreto ingiuntivo opposto Ing. 30020/2016 del Giudice del Tribunale di Milano e conseguentemente condannare il Condominio in persona dell'amministratore pro tempore, al*

*pagamento dell'importo di € 9.532,11, o quell'altra maggiore e/o minore che risulterà ad istruttoria esperita, oltre interessi dal dovuto al saldo oltre alle spese della fase monitoria liquidate in complessive € 145,00 per esborsi, € 110,86 per l'estratto autentico, € 800,00 per compensi, € 120,00 per rimborso spese a forfait, oltre iva e cpa;*

*nel merito in via subordinata: accertato e dichiarato che srl ha eseguito le prestazioni e servizi come da contratto in data 27.09.13 a fronte delle quali è maturato in capo al Condominio , in persona dell'amministratore pro tempore un debito*

*complessivo di € 9.532,11 Voglia il Giudice adito condannare il Condominio*

*, in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento dell'importo di*

*€ 9.532,11 o quell'altro maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita oltre interessi.*

*Spese di causa integralmente rifuse.*

*In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte come formulate nella memoria ex art.183 VI° comma n.2 datata 22.11.2018.”*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La società s.r.l. ha ottenuto il decreto ingiuntivo nr 30020/2016, nei confronti del Condominio per euro 9532,11, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di somministrazione di calore. Il credito è per corrispettivi di gasolio asseritamente fornito dall'opposta all'opponente, e rimasto in giacenza nel serbatoio dell'opponente dopo la conclusione del contratto di somministrazione.

L'ingiunto ha proposto opposizione, affermando che il contratto (doc 3 fasc. opponente) prevede la

somministrazione di calore misurato in gradi/giorno, non di gasolio. I corrispettivi sono infatti stati determinati dalle parti in base ai gradi/giorno “somministrati” dalla convenuta e rilevati al termine di ciascun mese, moltiplicati per una tariffa predeterminata. Nulla sarebbe stato previsto dalle parti relativamente a giacenze di gasolio al termine dell’esecuzione del contratto, e relativi corrispettivi. La presenza stessa del gasolio, e la quantità dello stesso al termine del contratto, non sarebbe provata, avendo l’opposta effettuato i rilievi su cui la domanda si fonda senza contraddittorio. In ogni caso all’opposta sarebbe stata offerta la restituzione del gasolio eventualmente presente, avendo peraltro il condominio, successivamente, utilizzato diverso impianto. L’opposta inoltre ha emesso fattura di conguaglio, a credito per il condominio, prima di emettere la fattura per cui è causa, con ciò dichiarando di non avere più nulla a pretendere dall’opponente in esecuzione del contratto.

Pertanto l’opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto, con rifusione delle spese di lite.

Si è costituita tempestivamente l’opposta, che ha affermato essere in ogni caso le somme dovute in applicazione dell’art. 2041 c.c. Infatti il gasolio rimasto in giacenza sarebbe stato utilizzato dal Condominio con altro gestore, senza che sia stato pagato il corrispettivo alla opposta; ciò avrebbe determinato un arricchimento senza causa a favore del Condominio e a danno della convenuta. Ha chiesto la conferma del decreto opposto e la condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite.

Il Giudice ha rigettato l’istanza ai sensi dell’art. 648 cpc della convenuta, ritenendo l’opposizione fondata su prova scritta.

L’opposizione è fondata e deve essere accolta.

Si rileva in primo luogo come non sia contestato che il contratto intercorso tra le parti sia quello depositato sub doc. 3 dall’opponente. Il contratto è stato denominato “*contratto di gestione calore a grado giorno*”.

I corrispettivi sono infatti stati determinati dalle parti in base ai gradi/giorno somministrati all’impianto di riscaldamento del condominio. Essi sono pertanto determinati, nel contratto, sulla base del calore sviluppato e non dei litri di gasolio o altro carburante utilizzato per alimentare l’impianto. Il costo unitario del carburante risulta essere uno dei fattori nella determinazione dei corrispettivi di Eurenergy, ma non la quantità di litri di gasolio forniti. Non è stata, dunque, pattiziamente concordata la somministrazione di gasolio, né il pagamento di somme per eventuali eccedenze rimaste nel serbatoio. Si rileva infine come l’opposta abbia effettuato conguaglio relativamente ai rapporti dare/avere tra le parti alla cessazione del contratto, concludendo per la sussistenza di un credito del condominio (doc. 5 fasc. opponente), e che non sia contestato che tutti i corrispettivi della somministrazione sono stati

regolarmente versati dall'opponente.

Si deve pertanto concludere che non sussiste un credito a favore dell'opposta sorto in virtù dell'esecuzione del contratto.

Non si può neanche configurare, nel caso di specie, un arricchimento senza causa del condominio con depauperamento dell'opposta, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In primo luogo l'opposta non ha assolto all'onere, che sulla stessa incombe, di provare che sia rimasta una giacenza di gasolio nel serbatoio del condominio e l'entità della stessa, e che la quantità di gasolio ivi eventualmente giacente corrisponde a quanto dalla opposta fornito, con correlata diminuzione del suo patrimonio. Infatti non è stato allegato né provato che la quantità giacente al termine del contratto sia superiore a quella eventualmente rinvenuta all'inizio del contratto.

L'opposta ha offerto, come prova della giacenza, una rilevazione apparentemente proveniente da un suo tecnico, che riporta non il numero dei litri ma la dicitura "*Giacenza combustibile cm 72*" (doc. 7 fasc. opposta). Tuttavia ha azionato monitoriamente fattura, in cui afferma essere presenti nel serbatoio del condominio, al termine del contratto, lt 6885,00 di gasolio (doc. 8 fasc. opponente). Entrambi i documenti sono di provenienza esclusivamente dell'opposta e non risulta che la rilevazione sia stata effettuata in contraddittorio con il condominio. Non è stato allegato né tantomeno provato dall'opposta, su cui incombe il relativo onere, in che modo dalla rilevazione del tecnico sia giunta alla stima dei litri presenti né quali verifiche siano state effettuate al riguardo.

Si rileva infine come l'opposta abbia affermato esserle stato impedito il ritiro del gasolio giacente, senza offrire alcuna prova di un tentativo in tal senso o di un diniego del condominio, e senza proporre la domanda di restituzione in natura nel presente giudizio. Risulta invece che il condominio abbia offerto, anche negli atti di questo giudizio, alla opposta di ritirare il gasolio eventualmente giacente.

Pertanto si deve ritenere non sufficientemente provata la circostanza che vi sia stato un arricchimento del patrimonio del condominio, con correlato depauperamento di quello dell'opposta, di talché la domanda di Eurenergy ai sensi dell'art. 2041 c.c. deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/14, così come modificato dal DM 37/18, come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie l'opposizione;

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opposta srl a rifondere all'opponente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 4000,00, per compensi oltre accessori di legge.

Milano, 30 dicembre 2019

Il Giudice

dott. Antonella Attardo